LE
PERIZIE MEDICO-LEGALI
IN ITALIA

PER IL DOTTOR

ARRIGO TAMASSIA.

Professore di Medicina Legale nella Università di Pavia.

(Estratto dalla RIVISTA PENALE, Vol. X, Fascicolo 5 e 6.)

FIRENZE.

COI TIPI DEI SUCCESSORI LE MONNIER.

1879.

I.

Parecchi processi recenti clamorosi, quali il processo Ricca, il processo Filippone da noi, il processo Danval in Francia, quello di Penge in Inghilterra, nei quali la medicina legale era l'arbitra del giudizio, scossero in modo insolito la pubblica opinione e la trassero a riflettere sulla validità e sulla fiducia che dovevansi accordare ai responsi di quella. Nè solo i giornali scientifici, ma ancora i giornali politici si mostrarono allarmati dell'esito di quei processi, e con quella leggerezza che è propria a chi scrive sotto la prima impressione, imprecarono alla medicina legale come ad un ammasso di contraddizioni e di cavilli, ai periti come ad avvocati devoti ad una tèsi, anzichè ad un principio scientifico, consigliando come rimedio a tanta iattura le riforme più strane e radicali all'organizzazione giudiziaria vigente. Fu questo un grido d'allarme strappato alla coscienza d'uomini onesti, che forse dell'efficienza dimostrativa della medicina legale si erano fatto un'idea troppo elevata e che la videro d'un tratto sfasciarsi; la téma di gravissimi errori giudiziarî dettò quella serie di periodi declamatorî e di proposte che nel loro affollarsi e nella loro inderminatezza rappresentavano appunto tale stato di concitazione. Alla quale dopo qualche eco nel gran pubblico, come avviene generalmente di ogni cosa che non intacchi la parte più viva degli interessi sociali, tennero dietro il silenzio e l'oblio. In questa guisa, per quella inerzia che governa pur troppo le menti, per quel desiderio di non affrontare mai coraggiosamente nessun problema, ci condanniamo ad una sterile immobilità di istituzioni, quando, obbedendo alla pressione del momento, non si trascorra agli sbalzi d'innovazioni inopportune e passionate. Se volessimo quindi seguire ciecamente il corso delle idee della stampa periodica circa l'intervento della medicina legale nelle questioni giudiziarie, noi daremmo in un labirinto inestricabile, senza alcuna speranza di giungere a qualche utilità pratica. Però raccogliendo tutte le opinioni della stampa, questo possiamo dire, ch'essa condanna quasi unanimemente il sistema oggi vigente

delle perizie medico-legali, e che vi desidera pronto ed efficace rimedio. Ma dall'affermare questo stato di malessere, al coglierne il giusto rimedio, il passaggio non è dei più facili; ed è qui dove la gran maggioranza s'aggira nella indeterminatezza ed in un erroneo concetto del carattere della scienza medica. E ciò principalmente procede da una premessa che viene dai profani considerata come dogma inconcusso. Si ritiene, cioè, che la medicina debba, come la matematica, attingere le sue deduzioni ad elementi obiettivi irremovibili, e quindi che nei suoi responsi offre sempre l'assoluta certezza, senza riserve, senza oscillazioni; e si esige per conseguenza che essa sia sempre in grado di rispondere esattissimamente a *tutti* i problemi d'indole medica. Ora, per quanto siamo teneri della dignità della nostra scienza, non possiamo accettare alla lettera questo troppo deferente apprezzamento dei profani. Se in ciò si compendia l'ideale di essa, non vuol dire per altro che desso sia raggiunto, e che quindi non si debba onestamente confessare che in molte questioni la medicina apporta luce grandissima, certezza di giudizio; mentre però in altre non può pronunciarsi che in via subordinata, col massimo riserbo, quando addirittura non debba astenersi da un qualsiasi voto. Infatti i fenomeni biologici sono tanto complicati, che per quanto l'analisi moderna siasi studiata di penetrarli, rimane ancora d'essi qualche gruppo, di cui non si conoscono esattamente le linee, e in cui bisogna addentrarsi un po' a tentoni, non colla baldanza di rimanerne d'un tratto padroni. E pur troppo talune questioni medico-legali appartengono a questa serie di fatti. Quando tacevano la critica ed il controllo sperimentale, correvano dei precetti, si accettavano dei tipi, che pretendevano riassumere in modo infallibile tutte le eventualità d'una data questione scientifica. E questi trasmettevansi nelle scuole, passavano nei libri, e con la loro petulanza governavano la pratica. Ma alla quieta fidanza del dogma si oppose lo spirito innovatore del dubbio, il riscontro sperimentale. Man mano quindi che la scienza della medicina allargava il campo delle sue ricerche, più si rendeva evidente l'esiguità e l'insufficienza delle dottrine generalmente dominanti, e con maggior temperanza si applicavano le induzioni mediche alla decisione giuridica di fatti sociali. In pari tempo, per l'effetto di questo metodo critico inauguratosi, prima di giungere ad una definitiva illazione, fu permesso all'esperimento opporre l'esperimento, alla teoria la teoria, fino a tanto che rimanesse un punto tenebroso che potesse lasciar le coscienze oscillanti; onde se prima le indagini medico-legali offrivano in gran parte lo spettacolo di lotte oratorie, di affastellamento di citazioni e di vuote opinioni, negli ultimi tempi invece questo sistema decadde completamente ed il genio avvocatesco dei famosi medici legali a tèsi già abbracciata, dovette cedere ad un raziocinio pacato, freddissimamente obiettivo, poggiava sull'esperimento e sull'esatta interpretazione dei fenomeni osservati; e qualunque scienziato, anche no-

vellino, qualunque oratore poco elegante, oggi con un solo argomento può fare ammutolire uno di quei « sommi giganti della eloquenza » che un tempo erano gli arbitri dei giudizî penali. Ne consegue che il carattere scientifico moderno non può consentire che la medicina si proclami in *modo assoluto* tale scienza positiva, da offrire i suoi risultati come tanti assiomi; mentre invece consiglia costantemente il controllo dell' esperimento e dell' osservazione, condizioni queste che non possono esser prerogative del solo perito dell' accusa o di quello della difesa, ma devono esser doti necessarie di ogni perito, qualunque sia la parte da cui viene interrogato.

II.

Ora, sia per quest' indole non assolutamente matematica della scienza, sia per colpa di chi la rappresenta, sia ancora per temerarietà o per ignoranza di chi giudica — magistrati e giurati — si ebbero quei veri scandali giudiziarî che abbiamo accennato, cui tenne dietro quel desiderio febbrile di riforma; onde contumelie contro l' istituzione dei giurati, che tolti all' agricoltura, ai traffici si erigerebbero brutalmente a giudici inappellabili in questioni scientifiche sottilissime, prendendo a guida ai loro voti il pregiudizio, l' ignoranza o la passione; da cui una proposta di sottrarre ai giurati ogni competenza nel giudicare del fatto scientifico, loro lasciandone il puro apprezzamento giuridico, ed un' altra di ingiungere ad ogni giurato di esporre la motivazione del voto, ed un' altra ancora, la più radicale di tutte, di radiare dalla nostra procedura penale la giuria, tornando all' antico sistema dei giudici togati.

Il voto del *giurì dei periti*, o quello d' una *commissione scientifica*, o di qualunque altro collegio tecnico, dovrebbe, secondo queste riforme, per rito di procedura, imporsi come obbligatorio ai giurati, i quali su d' esso non potendo muovere discussione, vi si dovrebbero aggirare nel proferimento del loro verdetto come a cardine irremovibile. Ma nessuno di coloro che fecero queste proposte dubitò mai che la colpa non istésse tutta nei corpi giudicanti; a nessuno venne mai il pensiero di chiedersi se qualche parte di colpa in questi processi poco edificanti ed in questi verdetti illogici od ingiusti, potesse spettare al ceto medico che funzionava da consulente: ai giurati, alla magistratura, alla stampa, al pubblico la colpa di ogni male, l' intimazione di ravvedersi, di piegarsi davanti alla medicina; all' elemento medico il privilegio dell' infallibilità ed il conseguente diritto di governare tirannicamente tutte le fasi del giudizio penale; il *nosce te ipsum*, che si ricantava con tanta insistenza ai profani, pei medici periti apparve una nenia tediosa. E a nessuno venne parimenti il dubbio se il male lamentato, anzichè nell' indole del procedimento, nel modo con cui si svolge il pubblico dibattimento, negli attriti

poco carezzevoli dei periti, o nell'incertezza in cui può ondeggiare la mente del giurato, non avesse per avventura le radici più rimote, cioè, *in quella modestissima prima perizia, che divenne la pietra angolare di ogni ricerca successiva.*

Omessa quindi dal gran numero degli scrittori quest'indagine preliminare, noi vedremo che tutti i correttivi proposti dagli scrittori alla organizzazione delle nostre perizie giudiziarie, per quanto dettati da lodevolissimi intenti, offrono non pochi lati alla critica, e che gli inconvenienti che colla loro adesione arrecherebbero, non sono certo minori di quelli che col sistema attuale si vanno lamentando.

III.

Cominciamo dalla incompetenza dei giurati nelle questioni tecniche. Se un tempo la istituzione dei giurati era accarezzata come una delle conquiste più preziose della democrazia, come la rappresentanza della coscienza popolare, che con la saggezza e con la magnanimità dei suoi istinti aveva la missione di temperare, vivificare la fredda lettera della legge, oggi la si deride come un'accozzaglia di persone inette, che decidono a casaccio, che prendendo a guida l'*intimo convincimento* senz'alcun freno o dirittura, emettono un giudizio che è l'opera della sorte, di erronei apprezzamenti, anzichè l'emergenza dell'esame sincero degli elementi, onde questo risulta; si considera perciò la giuria come una delle tante utopie filosofiche, che nelle vicende della realtà si sfata per convertirsi in un organismo pericoloso alla giustizia. E se tale è il giudizio che si formola su d'essa in via generale, questo s'inasprisce ancor più, allorquando si considera il giurì chiamato a decidere non tanto di questioni giuridiche o sociali, quanto di fatti di carattere strettamente tecnici, quali possono essere quelli d'indole medico-legale. In allora si dipinge la ridicolaggine d'un verdetto emesso da persone estranee completamente agli studi medici, che si impancano con l'unico aiuto del loro senso comune e del loro *intimo convincimento* a definire inappellabilmente una disputa che scisse illustri scienziati e nella coscienza di questi ispirò la più terribile esitazione. Si fa presentire il pericolo che questo verdetto, più che il risultato delle buone ragioni, possa esser la conseguenza del valore oratorio, della scaltrezza d'un perito, della pressione di qualche membro ragguardevole della giuria.— Altri si astiene dalla derisione, ma riconoscendo l'incompetenza tecnica del giurato, tende ad infirmarne il valore, chiedendo che ciascun giurato *motivi* il proprio voto; così, si dice, si avrà un mezzo sicurissimo per argomentare non solo il grado di coltura di ogni giurato, ma ancora per scrutare l'ordine delle idee e dei fatti, onde emerse il verdetto finale. — Nè si creda che queste accuse si limitino ai soli giurati italiani, nei quali, malgrado l'accuratezza con cui si scelgono,

in causa delle condizioni della coltura generale del nostro paese, non può brillare certo dovizia di sapienza e d'accorgimento; anche in Inghilterra, il paese classico della giuria, e nel quale l'istruzione e l'educazione son certo più diffuse che da noi, sentiamo sollevarsi non pochi lamenti contro di essa; ci limitiamo solo a trascrivere, per saggio, le parole del nestore dei medici-legali inglesi, Alfredo Swaine Taylor, il quale certo per la immensa sua pratica nell'esercizio medico-legale è in grado più che qualunque altro di formulare un giudizio imparziale. *The ignorant*, egli scrive [1], *and uneducated class of persons who often constitute the jury, as well as the circumstances under which the inquiry usually takes places, are not calculated to inspire great respect for these initiatory proceedings. Ignoranti* ed *incolte* sono dunque le persone che spesso compongono il giurì, onde non ispirano grande fiducia nelle ricerche preliminari della giustizia. — E ci sarebbe assai facile lo staccare da molti altri autori frasi altrettanto graziose all'indirizzo dei giurati francesi e tedeschi. — Ciò malgrado, pur concedendo che talune volte il *buon senso* e l'*intimo convincimento* dei giurati abbia dato luogo a verdetti che facevano a pugni con ogni criterio scientifico, noi non possiamo unirci al coro di chi bandisce il *crucifige*. Noi riscontriamo ancora nel giurì l'unico mezzo per definire equamente una questione penale, anche quando questa debba attingere la sua luce principale dal responso della medicina; *ma naturalmente ciò solo, quando si proceda alla scelta del giurato col massimo rigore ed in lui si esiga, per investirlo di questo delicatissimo ufficio, saldezza di coltura e di carattere, sagacità di giudizio, assoluta indipendenza, che elimini il menomo dubbio di colpevole oscillanza.*

Si assicurino queste qualità nei giurati e contemporaneamente il dibattito scientifico davanti ad essi si sfrondi di tutto il moderno rettoricume avvocatesco, lo si governi nei limiti segnati dalla scienza, lo si impronti al carattere serenamente impersonale del fatto, non si creino teorie d'occasione, non si corra a conclusioni preconcette, e subito la giuria si riabiliterà in faccia alla pubblica opinione. Giacchè, è pur dovere che lo confessiamo, la colpa dei lamentati verdetti assurdi non istà tutta nella volontà del giurato; non poche volte i periti medici ne ànno la massima parte. Abbiate un giurì scelto colle norme più severe, che offra sotto ogni rapporto le più sicure garanzie di imparzialità, e mettetegli innanzi dei periti che studino tutti i modi per arruffare la quistione, per torcere in favore d'una tèsi da loro prima del dibattimento abbracciata (supponiamo per solo principio), come non prevedere che le menti dei giurati, sbattute tra gli attriti inconciliabili delle opinioni dei tecnici, non sapranno dove orizzontarsi, e, lì costrette a decidere, cercheranno nelle fasi accessorie del processo, nelle risorse ingenite del loro senso pratico, ispirazione e consiglio? Qual meraviglia se un giurì ammette come causa

[1] *Medical Iurisprudence*, 2ª Ediz., vol. I, pag. 11 (1873).

di non imputabilità *la tendenza irresistibile* in un cassiere che ruba da parecchi anni, quando sente da medici onestissimi solennemente asserirsi che è possibile che la *tendenza irresistibile* durante tutto questo tempo giornalmente si riproduca; qual meraviglia se un giurì manda assolto un avvelenatore, quando gli si vuol far credere che il veleno poteva essersi prodotto spontaneamente nel cadavere della vittima, oppure che il veleno riscontrato in enorme quantità è un componente ordinario dell'organismo, oppure quando l'indagine medico-legale fu condotta con tanta imperizia, da esser impossibile il ricostruire mentalmente all'istante del dibattimento le condizioni originarie del cadavere? Ora, davanti a questi fatti, che noi dallo spoglio degli annali giudiziari potremmo moltiplicare, non è giusto che noi medici riversiamo tutta la colpa sui giurati e ci riteniamo assolutamente impeccabili. Non sarebbe quindi più dignitoso per noi stessi, che prima di drappeggiarci a vittime della ignoranza, della superstizione dei profani, coraggiosamente cercassimo, se per avventura il principio del male procedesse da noi? Solo quando avessimo ciò formalmente escluso, avremo tutto il diritto di scagliare i nostri anatemi, e di provocare le più radicali riforme del nostro sistema giudiziario.

IV.

Ora se in tèsi generale l'istituzione dei giurati non ci sembra degna della riprovazione di cui molti la vanno gratificando, veggiamo se altrettanto possiamo dire circa i metodi proposti per ottenere maggior garanzia di equità di giudizio. — La prima riforma starebbe nel sottrarre senz'altro dal voto dei giurati ogni discussione d'indole tecnica, e di *render obbligatorio ad essi il verdetto della medicina.*

Non si dice in qual modo questo verdetto medico debba esser discusso e formulato; ma si sanziona un principio assoluto, secondo il quale il giurato od il giudice, come profano alla scienza medica, non avrebbe diritto alcuno di portare giudizio su qualunque questione che da questa proceda: il medico, come oracolo infallibile, gli presenta una tèsi: egli deve a questa fondamentale decisione, che tronca tutte le sorti del procedimento, subordinare tutte quelle deliberazioni d'indole non medica che si collegano necessariamente alla prima; in altre parole, il suo verdetto deve esser un'eco a quello già proferito dalla medicina. Ora, in qualunque modo tale sistema vogliasi attuare, sorgono le più gravi obiezioni. La prima riguarda il valore assoluto e scientifico di questo verdetto medico, la seconda la insufficienza giuridica della testimonianza medica, la terza l'elisione nel giurì di ogni serietà e libertà di determinazione. — Cominciamo dalla prima. Possiamo noi con tutta coscienza esigere sempre che il nostro giudizio sia ascoltato come l'unica emanazione della verità? Già lo vedemmo: molti fatti medici serbano in sè fonti perenni

di dubbio, anche quando sieno stati studiati con la maggiore profondità e con l'indirizzo più rigido. Quante volte nei casi di alienazione mentale noi ci sentiamo perplessi ed atterriti nel dover porgere quel *sì* o quel *no* che riconosce o nega la punibilità! Quante volte nei casi di venefici, anche quando potemmo cogliere i sintomi più precisi durante la vita, e quando potemmo istituire ricerche sufficienti sul cadavere e sulla chimica dei visceri, ci rimane un punto oscuro che ci agghiaccia ogni baldanza di deduzione, per quanto questo sia all'apparenza insignificante ed abbia di fronte una serie compatta di prove? Con quale animo noi possiamo assumerci la immensa responsabilità di formulare un giudizio irrevocabile e di pretendere che lo si accolga come un voto infallibile della scienza, senza discussione, senza commenti, tanto che attorno ad esso si facciano gravitare tutte le fasi della procedura? Anche se questo fosse dedotto, lo ripetiamo, con metodo al disopra di ogni critica, non dovremmo desiderare che qualche altro ne divida la responsabilità, ed aggiungendovi qualche osservazione o fatto originale, lo completasse o lo scemasse in qualche suo elemento? In quest'ultimo caso noi, pur avendo somministrato la forza prevalente del giudizio, non ce ne potremmo considerare gli arbitri assoluti e per ogni evenienza ci sentiremo tranquilli, se altri, partendo da punti affatto diversi dai nostri, vi avrà apposta la propria sanzione. — E se per somma sventura l'indagine medica fu istituita erroneamente, se se ne trascurarono i tratti essenziali, se si seguirono nell'interpretazione dei fatti delle dottrine inammissibili, veggasi, qualora si stabilisse il principio della obbligatorietà dei giudizi medici, qual fonte di pericolo si aprirebbe. Un perito confonda una macchia cadaverica con una ecchimosi, un solco di strozzamento con un fenomeno di ipostasi; esamini i polmoni di un neonato da una semplice apertura del torace; dichiari che i globuli del sangue si possono discernere con una lente comune; sostenga che non può ritenersi pazzo chi non è affetto da sordità, *essendo la cofosi o sordità segno precipuo della pazzia;* ammetta che l'avvelenamento d'arsenico si possa confondere col tifo; ammetta che per l'esame delle facoltà mentali basta il semplice esame dello sguardo dell'imputato; si pensi al discreto numero di queste gemme scientifiche, che, come le presenti *tutte storiche,* si possono raccogliere dai nostri annali giudiziarî, e subito si sarà presi da raccapriccio alla sola supposizione che consimili verdetti medici debbano imporsi ai giurati come verità sacrosante. Non è invece qui provvidenziale che qualcuno sollevi qualche dubbio e mediante una discussione feconda scruti il valore di questi dogmi, prima di pronunciare un voto che dovrà decidere di altissimi diritti sociali e individuali? Il giudizio dei medici reggerà a questa prova? ed allora il giurato non esiterà a sanzionarlo: ne verrà infirmato? ed allora questi si ispirerà ad ulteriori fonti di evidenza. In ogni caso quindi il dogmatismo infallibilista è dannoso, mentre è sempre benefica la discussione.

Vediamo ora la seconda obiezione. Il fatto medico per sè solo in molti casi penali non può offrire tutta la prova della certezza; è d'uopo che lo studio delle circostanze che stanno fuori della competenza medica lo illustri. Già l'antica giurisprudenza romana aveva riconosciuto questo principio, allorquando sanzionava la sentenza: *periti non sunt proprie iudices: sed majus est judicium quam testimonium.* Il che significa che per quanta deferenza si possa avere alla competenza tecnica del perito, non si può dare al suo voto il carattere complesso d'una sentenza. E la pratica moderna tutta conviene in questa massima; nè oggi nessuno à il coraggio di risuscitare le antiche liti tra medici e magistrati circa la preminenza, la eguaglianza, o la inferiorità dei primi rispetto ai secondi; chè da tutti ritiensi il perito un testimonio tecnico, autorevole al massimo grado, ma soggetto come tutti gli altri testimoni all'apprezzamento del magistrato, a ricever conferma o meno dalla connessione di altre contingenze affatto estranee alle sue dichiarazioni. Se quindi si adottasse il principio dell'obbligatorietà del parere medico, il giudizio penale quasi si risolverebbe in un mero giuoco di forma, in un simulacro di precedimento. Ma si esamini invece attentamente ogni fatto d'indole medico-legale, e si vedrà quanta luce può su esso irradiarsi dalla retta valutazione delle condizioni non mediche di esse, e come talune volte queste sole possano bastare a rovesciare un giudizio della medicina. Trattasi ad esempio di decidere se la morte si deve all'omicidio od al suicidio. I modi secondo cui si l'uno che l'altro può compiersi sono talune volte sì strani, sì impensati, che un perito rimane nella più viva esitazione, ed interrogando il puro fatto medico, non osa pronunciarsi, perchè gli sembrano sostenibili le più discordi opinioni. Qui chi rompe questa incertezza non è punto l'indagine medica, ma bensì l'insieme delle risultanze di tutto il dibattimento, per le quali è possibile che venendo in luce i rapporti personali e sociali del defunto, i suoi antecedenti, le eventuali sue inimicizie, ecc., ecc., resti provata qualla versione che forse ai periti pareva la meno probabile. — Un altro è trovato morto per veleno; la medicina tal genere di morte dimostra in modo inconcusso; ma al quesito se si tratti di omicidio o di suicidio, essa bisogna che si appoggi all'esame di fatti che sono tanto di competenza sua come di quella dei giurati e dei magistrati; i quali, completando per altre vie le loro informazioni, saranno in pieno diritto anche di dissentire dal parere dei medici in ciò che riguarda la soluzione di questo secondo quesito. Lo stesso potremo dire delle questioni di stupro, di lesioni violente, ecc., ecc. — A noi però preme di aver accennato che il solo parere medico non può nella maggior parte dei casi ritenersi l'arbitro d'un giudizio penale, e che quindi si farebbe violenza alla giustizia, rinchiudendo forzatamente in una unica cerchia il cammino che questa deve percorrere per giungere al conseguimento della prova.

Resta la terza obiezione, che è la conseguenza direttissima delle pri-

me due. Il giudizio medico come infallibile si impone ai giurati ed ai magistrati; esso solo è sufficiente argomento di prova; a che dunque si riduce il dibattimento penale? Ad una scipita solennità, i cui attori dovranno rassegnarsi a ratificare col loro voto opinioni altrui, funzionando per tutto come strumenti passivi dell'altrui volontà, senza aver quindi il menomo diritto di muovere qualche eccezione o di chiedere qualche schiarimento, qualora l'oracolo davanti cui devono prostrarsi, emanando da periti ignari dei loro doveri, si presenti come l'impasto delle più atroci incongruenze. — Tanto varrebbe quindi risparmiare ai magistrati ed ai giurati la noia di sedere in tribunale, di interrogare testimonianze ed avvenimenti, affidando senz'altro a questi periti infallibili tutta la sorte della procedura. — Ma ci si risponde esser questa un'esagerata illazione, perchè se si vuol rendere obbligatorio ai giurati ed ai magistrati l'apprezzamento *scientifico o tecnico*, si lascia loro sempre l'appezzamento *giuridico;* cioè, se essi non possono toccare il carattere tecnico di questi, a loro resta sempre amplissima facoltà di metterlo in correlazione con le esigenze della legge. Ma questa scissione dell'elemento *tecnico* dall'elemento *giuridico* è tutta artificiosa ed illusoria. Giacchè nei giudizi penali, che ànno il loro fondamento sul verdetto della medicina, una volta che questo sia stato proferito e sia stato liberamente accolto od imposto per legge, è già necessariamente deciso nello stesso senso l'elemento giuridico del fatto; il problema essenziale essendo esclusivamente d'indole medica comprende in sè stesso tutti gli altri elementi. Ad esempio, nella questione d'imputabilità una volta che siasi imposta ai giurati la deliberazione che l'accusato versa o meno in uno stadio di malattia mentale, non rimane a costoro altra questione giuridica a definirsi; conseguirà la condanna od il proscioglimento; ma questo è compito della Corte; quello dei giurati è finito. Così pure in una questione d'avvelenamento, o di altro genere di morte violenta, una volta deciso che solo a queste cause si deve la morte, l'elemento giuridico del fatto non à più ragione di campeggiare; egli segue la sorte dell'elemento tecnico; nè possiamo prevedere che cosa resterà da deliberare ai giurati.

V.

Ma da alcuni egregi si fa un passo all'innanzi. Questi si avvedono che affidare ai soliti due periti il cómpito di stendere un giudizio obbligatorio pei giurati non è metodo scevro d'inconvenienti; onde, sempre irremovibili nell'obbligatorietà, propongono che il voto medico-legale debba scaturire da fonti più autorevoli e più complesse, e additano a questo scopo il *giurì dei periti.* Ai verdetti ciechi, dicono, spesse volte illogici pronunciati da persone digiune d'ogni ombra di scienza, sostituiamo il voto illuminato, tranquillo di persone che abbiano speciale competenza negli studî medici-legali; istituiamo, cioè, un *giurì di periti;*

ed imponiamolo come la base fondamentale del processo. Così eviteremo la triste eventualità che il caso, o la grossolana superficialità sieno i fattori principali d'una sentenza. E nel nostro paese, dove una frase felice sa raccattarsi subito popolarità, bastò il semplice annuncio di questa proposta, perchè immediatamente il *giurì dei periti* incontrasse le più calde simpatie, e fosse proclamato come l'unico rimedio per porre argine agli errori passati, maravigliando non pochi come solo in questi ultimi tempi ci si fosse pensato[1]. Ma è però altrettanto vero che più d'un applauso e d'una simpatia tutta platonica tal proposta non seppe meritarsi, giacchè con quella si ormeggiava sempre nel campo astratto dei principî, mai si scendeva all'analisi fredda dell'attuabilità pratica. Infatti gli stessi suoi promotori al di là di un programma vago di un *giurì di periti* non si spinsero mai; non ne delinearono nettamente il carattere, gli ufficî, le sue conseguenze; si accontentarono solo di far luccicare un'idea brillante, senza aggiungervi un po' di prosa che meglio la individualizzasse. Ora noi, interpretando con la maggiore liberalità il vagheggiato disegno, dobbiamo chiederci: chi saranno questi giudici o periti? Saranno tolti dalla classe medica ordinaria, oppure dalla classe dei cultori della medicina legale? Ma poichè le questioni medico-legali possono presentarsi di moltissime specie, si dovrà avere un giurì composto secondo i casi di soli alienisti, di soli chimici, di soli medico-legali nello stretto senso della parola? Ed a qual numero dovranno giungere? E se le decisioni si prendono a maggioranza, la minoranza che è pur fatta di ingegni distinti dovrà — in una questione scientifica — soccombere senza diritto di protesta o di appellazione? E data pure l'unanimità del suffragio e reso questo obbligatorio ai corpi giudicanti, non ritorniamo nello sconcio già segnalato di sottrarre a questi ogni discussione, di renderli altrettanti automi senza volontà, di trascurare ogni sorgente di luce che non sia emergente dal puro e semplice fatto medico? E chi alla fine avrebbe la facoltà di scegliere questi periti? Forse in pari numero l'accusa e la difesa? E non possono nel grembo di questo sinedrio di dotti accendersi quelle gare passionate (non vogliamo scrivere interessate), il cui spettacolo amenissimo oggi ci viene offerto dai così detti periti dell'accusa e da quelli della difesa? — Ora davanti a queste ed a molte altre interrogazioni che potremmo muovere, e da cui s'intravede più l'ombra del male che la promessa del bene, non ci sembra troppo intinta di fiscalismo l'asserzione d'un chiaro giurista, che questa riforma sconvolgerebbe non solo il nostro sistema processuale (e fin qui nulla di spaventevole), ma ancora all'amministrazione della giustizia sarebbe più fatale dei procedimenti attuali.

E ben poco vantaggio può attendersi dall'altra proposta, di lasciar cioè,

[1] Pare che presso gli Ebrei (*Deut.*, c. 17) funzionasse una magistratura scientifica costituita dai sacerdoti che erano pure i medici, avente qualche analogia col *Giurì dei periti* recentemente proposto.

ancora ai giurati il giudizio del fatto scientifico, costringendo ciascuno a dare il proprio voto motivato e senza alcuna discussione preliminare, la quale, nella gran maggioranza dei casi, impegnandosi sotto il fascino dell'ultima impressione o della parola di qualche membro influente del giurì, si risolve in un inciampo od in una pressione che si tende alla libertà del voto. Ammesso infatti il nostro sistema di perizie, il giurì sarà ancora nelle medesime condizioni; quindi v'à sempre a paventare l'assurdità o l'ingiustizia dei verdetti; l'isolamento del giurato — date le condizioni intellettuali generali dei nostri giurati — accrescerà il pericolo; la obbligatoria esposizione dei motivi si impronterà all'efficacia delle udite argomentazioni tecniche e tutt'al più fornirà materiali per giudicare il grado di coltura del votante; ma si potrà provocare una sentenza di nullità d'un verdetto solo quando (caso ben raro) dall'esame dei *motivi* emergessero errori fondamentali circa le persone, le date, le cose; mentre poi in tutti gli altri in cui si scorgerà esatta la conoscenza dell'orditura del processo, sia pure congiunta ad una valutazione troppo profana e poco rigorosa degli elementi scientifici di questo, nessuna azione di nullità potrebbe giuridicamente proporsi, giacchè tal voto, per quanto insolito, è il frutto dell'*intimo convincimento* d'una persona onesta e giuridicamente riconosciuta idonea a questo giudizio; e perchè non si potrà ben decidere se tale eccezionalità di vedute sia conseguita dall'aver giudicato le fasi del procedimento da un punto affatto trascurato dall'accusa o dalla difesa, o dal modo confuso, o contradittorio con cui vennero svolti dai periti gli elementi medici di quello. Nè vogliamo qui discutere, se il togliere la irrevocabilità del verdetto, senz'altro vizio di forma che quello d'essersi staccato dalla linea tracciata dai periti, colpisca nel cuore l'istituzione dei giurati; ciò forma questione tutta giuridica.

VI.

Respinte tutte le riforme proposte al nostro procedimento per quanto riguarda l'esercizio pratico della medicina legale, non v'à l'altro emendamento possibile, e dobbiamo quindi inneggiare al nostro stato presente come il meno fecondo di guai? Forse gli scandali che offrono tuttogiorno certi periti nelle pubbliche udienze son mali irrimediabili, necessariamente conseguenti all'indole delle quistioni che si svolgono, senza colpa d'uomini o di sistema? No; sarebbe solenne follia il non voler confessare che molti di questi mali si possono facilmente ovviare, ed il voler, per paura d'un male più grave, chiuder gli occhi ed isterilire nell'inerzia attuale. Ma per non cadere in questi controsensi, bisogna che lo studio delle riforme abbia più rimoto punto di partenza, e come accennammo, cominci non dal modo secondo cui deve funzionare il perito, ma dall'esame delle attitudini scientifiche di questo all'ufficio cui è chiamato dal Foro. Non bisogna infatti considerar presupposte in questi l'attitudine

scientifica, la profondità delle cognizioni, la prontezza dell'ingegno per chiedere poi in suo favore una patente d'infallibilità; è d'uopo invece coraggiosamente investigare fin dove quest'uomo meriti il nome di perito, e fin dove sia degno della fiducia del Foro. Posseduti da lui gli attributi che formano l'ideale del perito, cesseranno, ne siamo sicuri, molti di quegli scandali che agli occhi dei profani cospirano a cancellare ogni serietà dai verdetti della medicina.—Intanto, come a semplice reperto statistico, si guardi ad un fatto per sè stesso di somma significanza. Quali sono i paesi in cui questi scandali sono più clamorosi e frequenti? L'Italia, la Francia e l'Inghilterra: quei paesi cioè nei quali l'insegnamento della medicina legale è considerato come una fronda letteraria della medicina, e nei quali l'esercizio pratico n'è affidato al primo venuto, ed il compenso che vi si annette è rappresentato da una mercede umiliante. Nella Germania, dove l'esercizio della medicina legale è al coperto dei mestieranti e degli inetti, queste scene non occorrono che come rare eccezioni, e se anche occorrono, le giustifica in gran parte la difficoltà e novità del caso. —Vediamo invece in Inghilterra nell'affare di Penge[1] si barbaramente istituita una sezione giudiziaria da provare che i periti (!) che la compirono ignoravano fino i più fondamentali rudimenti dell'anatomia descrittiva e da rendere impossibile allo stesso Virchow, chiamato arbitro della controversia, il pronunciare un giudizio qualsiasi su tali descrizioni necroscopiche. Ma subito troviamo la ragione e la scusa di questa biasimevole condotta dei periti inglesi. Veggasi infatti ciò che scrive il *British Medical Journal* del 20 ottobre 1877, quell'autorevolissimo periodico medico che si fece il portavoce della emozione del pubblico dotto e profano dell'Inghilterra sull'affare di Penge: « Noi non esitiamo a dire che la generalità dei medici inglesi è posta in una condizione assai sfavorevole di fronte ai doveri che la legge esige da loro; in virtù della legge sulle perizie mediche (*Medical Witness Act*) essi sono obbligati dal giudice inquirente a fare la sezione giudiziaria di un cadavere, ricevendone tale rimunerazione, che questa non li compensa della perdita del tempo e dalla noia cui sono chiamati. Essi non possono rifiutarvisi, sotto pena della multa di 5 sterline. Nessuna meraviglia quindi se queste operazioni son fatte in modo imperfetto e frettoloso. »

In Francia nel recentissimo processo Danval venne in luce,[2] che la sezione della supposta vittima dell'arsenico fu eseguita tanto superficialmente, che si omise dai periti di aprire la vescica, il grosso intestino, di esaminare il pancreas, di conservare il cervello, il midollo spinale, di esaminare al microscopio — in un supposto avvelenamento d'arsenico! — il fegato ed i reni! E parimenti quivi si trova la ragione ed anche qual-

[1] Vedi la serie del *British Medical Journal* del 1877 e quella della *Lancet* stesso anno; nonchè il nostro articolo intitolato: *The Penge Falle*, apparso nel fascicolo III e IV della *Rivista Sperimentale di Freniatria e Medicina legale*, anno III, 1877.

[2] *Revue Scientifique*, 25 maggio 1878.

che circostanza attenuante. « In Francia, scrive la *Revue Scientifique* [1], non si esigon per esser designati periti nè concorsi, nè preparazioni, nè esami speciali. Se i periti assunti ànno l'opportunità d'apprendere non poco nel tempo in cui disimpegnano le numerese loro attribuzioni affidate loro dal tribunale, in nulla essi giustificarono *prima di esser assunti a quest' ufficio* il possedimento di cognizioni speciali. È per la via delle raccomandazioni di persone che possono esser competenti, ma *unicamente mercè le protezioni*, che essi giungono ad essere investiti di sì delicata missione che trae seco sì grave responsabilità.... » Quindi questa *Rivista* insiste perchè debba esser modificato il modo di nomina dei periti, e propone che questi sieno nominati dal Ministero dell'istruzione pubblica, dietro presentazione della Sezione di tossicologia e di medicina legale dell'Accademia di medicina; e finalmente domanda che si imparta un corso di sezioni giudiziarie presso la Facoltà, e che come compenso alla gravissima fatica ed alla somma responsabilità si assegnino onorarî più alti. E nello stesso senso energicamente si espressero uomini autorevolissimi quali il Bourneville [2], il Devergie [3], il Brouardel [4]. — E in Italia? Non vogliamo ricordare non poche pagine dell'esercizio pubblico della medicina legale, nelle quali non era la *superficialità* sola l'unica macchia; trascorriamo su questo, e veggiamo come si scelgano i periti. Da noi, come in Francia, qualunque giovane che abbia conseguito il diploma di medico può esser chiamato come perito. E nella scelta il giudice è guidato molte volte dalla buona rinomanza che questi si è guadagnata come cultore di qualche branca della medicina, oppure ascolta la raccomandazione di un personaggio influente, oppure obbedisce agli istinti d'una simpatia personale, o delega senz'altro i medici carcerarî. Mai o quasi mai rende a sè stesso conto precedente delle attitudini e delle cognizioni dell'uomo, in cui ripone la sua fiducia; per lui questi è medico, e tanto basta; la lettera della legge è perfettamente osservata. D'altra parte il fiscalismo il più impudente assottiglia con l'astuzia di artifici curialeschi quell'indecente compenso che la legge accorda ai periti: chè non poche volte a questi si raccomanda di *far presto, di non perdersi in ricerche scientifiche, perchè già la cosa è per sè stessa evidente; giacchè una circolare dei superiori ingiunge di restringere al puro necessario le spese di giustizia*, e si ingiunge di scegliere nel minor numero di casi i professori delle Università, *perchè costoro pretendono onorario troppo alto* [5]. Onde inevitabilmente ne consegue che gli uomini d'ingegno e

[1] *Revue Scientifique*, 25 maggio 1878.

[2] *Les autopsies médico-légales* (*Progrès Médical*, 31 agosto 1878).

[3] *Des experts en justice et de l'expertise médico-légale* (*Union médicale*, 16 novembre 1878).

[4] *Du sérvice des autopsies à la Morgue* (*Arch. gén. de Médécine*, novembre 1878).

[5] Per porgere uno dei mille esempi dell'ingiusto fiscalismo del nostro Governo per ciò che riguarda i compensi ai periti da esso assunti, trascriviamo letteralmente le parole del prof. Selmi di Bologna, a cui dopo lunga e difficile perizia il tribunale di Bologna aveva

coloro che sentono tutta la gravità di questi studi, sforzansi con ogni mezzo d'esser lasciati tranquilli, e *citati* dal giudice (è questa la formola burocratica) prontissimamente sciorinano un mondo di quelle *giuste cause* che, secondo il codice, valgono a dispensarli da quell'ufficio oneroso; così con questi rifiuti si lascia il campo aperto a tutti i medici senza clientela, i quali, non facendo tanto pel sottile l'esame della loro competenza tecnica, abborracciano da veri mestieranti un lavoro, che con un magro guadagno consola i loro ozî forzati. — E per ciò che concerne l'insegnamento della medicina legale in Italia noi dobbiamo rimpiangere le nostre sorti, ancor più tristi di quelle della Francia. Fino a questi ultimi tempi nelle specialità dell'insegnamento medico la medicina legale si ebbe l'accoglienza d'un ospite intruso. Era considerata come uno studio di puro complemento, spesso affidato a quei professori che fossilizzati su di altre cattedre, passavano a questo insegnamento come all'esordio della sospiratissima quiescenza. Quindi nessun desiderio in costoro di approfondire le loro cognizioni, di tentare qualche ricerca originale; ma l'ossequio volgare alla tradizione, e per correlazione, disgusto e freddezza negli alunni per questo genere di studi. Qualche dramma giudiziario, in cui le indagini medico-legali si attiravano la universale censura, ridestava in questa larva d'insegnamento qualche guizzo di vita; ma passata la bufera, ricadevasi nel torpore primitivo. Qual sorta di periti potessero educarsi a tale scuola è facile pensare, come riesce facile il pensare il numero di errori giudiziarî che costoro avranno coonestato. Qualche ingegno solitario, ad esempio il venerando Maggiorani, rompeva questa tenebrosa atonia insegnando praticamente e teoricamente; ma pur troppo quest'iniziativa individuale era affogata dalla universale sonnolenza. Non pochi però protestarono contro questo indegno sistema. Demaria nel suo discorso preliminare alla traduzione del Casper, ed in molti opuscoli dimostrava la necessità di rialzare in Italia gli avviliti studî medico-legali; quindi il De Crecchio, lo Ziino, il Lombroso, il Lazzaretti, ed ultimo fra tutti chi scrive queste linee[1]. Tutti ad una voce insisterono perchè l'indole sperimentale e critica che aveva rinnovata gran parte della medicina dovesse pure vivificare la scienza da essi professata; a questo intento chiedevano e chiedono adatti laboratorî, facoltà di mettere gli scolari a contatto colle contingenze pratiche della

primitivamente accordato un equo compenso pelle spese incontrate e pel lavoro gravissimo: « Non tale, scrive il prof. Selmi, però fu il sentimento del Ministero di grazia e giustizia, poichè rifiutandosi di sanzionare la concessione dei magistrati di Bologna, fece che si perdesse non solo la magra retribuzione pel lavoro compiuto, ma perfino il denaro sborsato anticipatamente per tutto ciò che occorse. Io solo ci rimisi 217 lire. Su ciò mi estenderò con particolari maggiori in altra occasione. » (Vedi Fr. Selmi, *Sulle ptomaine*, ec.: Bologna, 1878, pag. 51).

[1] Vedi Tamassia, *Relazione al Ministero dell'istruzione pubblica sull'insegnamento della medicina legale in Germania* (*Annali universali di medicina*, anno 1876, luglio). In quella *Relazione* si accenna a molte di quelle riforme invocate nel presente lavoro.

medicina legale, chiedono insomma per l'insegnamento di questa nè più nè meno di ciò che si è fatto per altre materie non meno importanti. Contemporaneamente insistevano onde gli assegni per le prestazioni medico-legali dovessero esser portati ad una cifra che non offendesse la dignità del perito, e lo compensasse, almeno in parte, della difficoltà del servizio e della somma responsabilità che lo Stato va richiedendo da lui. — Sarebbe ingiustizia il dire che tutti questi lagni passarono inascoltati: qualche miglioramento a forza d'urti e di proteste si potè conseguire; ma sarebbe altrettanto ingiusto l'asserire che questi parziali miglioramenti rispondano ai desiderî di chi deve insegnare la medicina legale moderna, ed agli intenti pratici e teorici che essa si prefigge. Siamo ben lungi, ma assai, da quel complesso di istituzioni, che nella Germania educando il vero perito prevengono gli scandali che noi deploriamo. Ancora nella maggior parte delle Università la medicina legale non à nè laboratorio proprio, nè terreno pratico in cui estrinsecarsi. Quella savia misura del Governo prussiano ed austriaco, per cui il perito del Foro deve esser il professore di medicina legale ed à sempre il diritto di mettere i suoi scolari in cognizione dei casi cui egli è chiamato a giudicare, è ancora un povero desiderio da noi. Non poche volte il giovane esce dalle Università italiane senza aver mai assistito ad una sezione giudiziaria, ad un'indagine pratica di medicina legale e fin nelle prime linee della redazione del processo verbale trova la pietra d'inciampo. S'imagini il resto. Qual meraviglia quindi se tale perito dimenticherà di aprir l'intestino, scambierà una ecchinosi con un'ipostasi, redigerà insomma un protocollo che invece d'esser il fondamento della procedura giudiziaria, ne costituirà il punto più oscuro? — La prima riforma perciò e la più essenziale deve concernere la persona e le attitudini scientifiche del perito. Con un retto insegnamento teoretico e pratico si fondino le basi del futuro perito: gli si apprenda a sperimentare, a dubitare, a pensare, senza idolatria di nomi o di scuole; e gran parte dei guai cesseranno. Ora, in quella guisa che noi non affideremmo la nostra vita ad un medico novellino per quante prove di sapere avesse date nelle scuole, ma ci varremmo sempre di quegli che la propria coltura scientifica sa rafforzare con una pratica illuminata, noi troveremmo opportuno che lo Stato prima di servirsi in qualità di perito d'un medico, esigesse da questi non la sola garanzia del diploma, ma ben anco quella di una speciale attitudine a quest'ufficio. E ciò il giovane medico potrebbe apprendere od assistendo nelle sue funzioni un rinomato perito, o meglio frequentando per uno spazio non minore di due anni un qualche istituto pratico di perfezionamento, che il Governo dovrebbe istituire in uno dei centri più popolosi. Alla fine di questo tempo il giovane medico, prima di esser assunto come perito, dovrebbe sostenere un esame di abilitazione nel quale dovrebbero essere materie prevalenti la medicina legale, l'anatomia patologica, la chimica tossicologica, la psicopatologia forense; e

ciò teoricamente e praticamente. Così trasporteremmo in Italia quell'*esame di Fisicato* che in Germania è la condizione *sine qua non* per funzionare da perito. Ed ancora allo scopo di render col maggior esercizio più profittevoli gli studî di questi *Fisici*, e di non deviarli da altri uffici che potrebbero sottrarre alle loro incombenze medico-legali tempo ed attenzione, noi non vedremmo punto di mal'occhio, che, come avviene in Prussia, questi *Fisici* costituissero una vera magistratura medica, alla quale solo dovrebbe esser demandata ogni indagine medico-legale. Un fisico di distretto (il *Kreis-Physicus* dei Prussiani) cui spetterebbe di diritto l'esercizio medico legale d'una certa zona di territorio, dipenderebbe da un fisico provinciale (*Stadtphysicus*) residente nel capoluogo, ed avrebbe ancora il cómpito di vegliare altresì sulla pubblica salute; il numero di questi fisici sarebbe poi regolato secondo la popolazione e secondo la frequenza media dei fatti richiedenti l'opera del medico-legale. E corollario legittimo dovrebbe conseguire un aumento decente nei compensi sulle prestazioni medico-legali. — Prevediamo fin d'ora che i partigiani della eguaglianza universale grideranno contro questo monopolio che ridurrebbe l'esercizio medico-legale nelle mani di pochi, e prevediamo pure che i facili declamatori del patriottismo scientifico malediranno a questa importazione di istituzioni tedesche. Ma ai primi rispondiamo che dei due inconvenienti, cioè le perizie redatte senza ombra di scienza, e l'esclusione dei molti dall'esercizio pratico della medicina legale, ma con perizie che reggono ad ogni critica, preferiamo sempre il secondo, dato poi che si possa chiamar inconveniente od ingiustizia la preferenza che lo Stato accorda a chi meglio è in grado di servirlo. D'altra parte qui vi à un fatto assai istruttivo ad esser notato, ed è la conversione che a questo metodo si è compita in parecchi caporioni della scuola francese, che tempo fa declamavano ironicamente contro questa reggimentazione dell'intelligenza, contro quest'offesa alla libertà dell'esercizio della medicina, ecc., ecc. Non pochi infatti di costoro, testimoni delle tristissime conseguenze cui conduce il sistema della scelta arbitraria dei periti, ma *solo per protezione*, oggi inneggiano al monopolio, e vanno di gara nel consigliarne dei più serrati! — Ai secondi rispondiamo, che se vi à punto in cui il patriottismo sia fuori di posto, certamente è quello della scienza, per sè una e senza alcun carattere nazionale, e che noi dobbiamo prendere il bene ovunque si trovi sotto pena di passar per retrivi; mentre poi a conforto dei patroni dell'italianismo ad ogni costo, aggiungiamo che l'istituzione dei Fisici nacque primamente negli ultimi tempi dell'impero romano (*Archiatri populares*), e fiorì fino al XVII secolo in Italia (*Fisici* e *Protofisici*).

VII.

Accennammo ad un Istituto di perfezionamento in cui il futuro perito, meglio che assistendo alla pratica ordinaria dei tribunali, dovrebbe completare la sua educazione medico-legale. Tale Istituto unico per tutto il Regno non potrebbe sorgere che in uno dei centri più popolosi, di preferenza nella capitale del Regno. E ciò non per smania di un tirannico centralismo, nè per l'idea di scemare l'efficacia e la dignità del comune insegnamento universitario, ma sibbene per fornire agli studiosi ricchezza e varietà di materiale d'osservazione. La medicina legale, a differenza della maggior parte delle altre branche mediche, trae la sua vita dall'elemento più drammatico della vita sociale, in gran parte dalla triste fatalità del delitto. Ora pure concesso che nei piccoli centri universitari il professore di medicina legale sia di diritto il perito dei tribunali, il materiale di cui potrà valersi sarà sempre scarso, in armonia cioè con l'esiguo numero della popolazione, ed estremamente monotono, valevole quindi ad illustrare soltanto alcuni capitoli della scienza. All'incontro nei grandi centri alla somma frequenza si accoppia la infinita varietà in tutti i fatti che possono interessare la medicina legale: nell'abbondanza di casi congeneri vi sarà l'opportunità tanto istruttiva d'istituire dei confronti tra gli elementi di questi, tra le varie condizioni in cui si produssero, e sarà così possibile all'esordiente acquistare quella facilità di cogliere e d'interpretare le varie gradazioni d'un fenomeno, di animare colla sua critica e con l'osservazione particolareggiata quel quadro teorico che egli apprese dai libri e dalla cattedra, e che spesso non è che una sintesi forzata. Vogliamo dire che se nella scuola avrà appreso la regola, qui apprenderà a conoscere l'eccezione. Oltrechè i generi svariatissimi di ricerche che qui si dovranno istituire, lo renderanno famigliare a quelle piccole minuzie della pratica che molte volte, trascurate come briglie all'ingegno, compromettono tutto l'edifizio d'una perizia; come ancora in questo fecondo intrecciarsi di sperienze ed indagini s'oscura senza dubbio il suo spirito d'iniziativa originale, fors'anche (e non sarà certo rovina) sentirà la puntura del dubbio, là ove sotto gli auspici della pura teoria regnava la più confidente sicurezza. Di tre Sezioni affidate ciascuna ad apposito insegnante e fornite di laboratori e d'ogni copia di mezzi di ricerca, dovrebbero constare questi istituti: la medico-legale, la tossicologica, la psicopatologica. E crediamo inutile il soggiungere quali dovrebbero essere i materiali ed i mezzi d'indagine di ciascuna; solo insistiamo sulla *Tossicologia,* che vorremmo, sia per quanto riguarda la fisiologia dei veleni, sia per quanto riguarda la loro ricerca medico-legale, completasse quelle poche nozioni che su questo importantissimo argomento, per la enorme limitazione del tempo, vengono impartite nell'insegnamento comune universitario dal professore di medicina legale. Già altrove abbiamo accennato che nella Università di Berlino vi à un insegnamento ufficiale di

chimica medico-legale affidato allo Sonnenschein[1]. Così se ragioni di cattiva economia non permettono ancora al nostro paese di dotare ogni Università di questa cattedra, *l'unica* per tutto il Regno che andrebbe annessa all'Istituto che proponiamo, parci risponderebbe sufficentemente alla povertà del nostro bilancio ed agli interessi della scienza ed alla giustizia, non dovendosi poi in linea economica dimenticare che le cattive perizie con le controperizie, con gli arbitrati, ecc., oltre la incertezza dei giudizî penali, diano strappi alle finanze dello Stato, d'assai più gravi della spesa mitissima che questo Istituto importerebbe. Percorso questo ciclo di educazione scientifica, supposta per tutti la integrità del carattere, acquisterà il giovine medico di pien diritto il carattere di *vir probatae artis et fidei*, ed il magistrato potrà senza esitanza accoglierne il voto[2].

Pure, ad onta di questa eccellenza di doti nel perito, non crediamo che nella forma in cui si estrinseca la pratica della medicina legale debbasi seguire l'andazzo comunemente battuto; è da questo punto che devono secondo noi cominciare alcune riforme alla nostra procedura penale.

Fra le quali prima ne sembra debba essere quella, per cui fin dalle prime operazioni medico-legali tanto l'accusa quanto la difesa abbiano ad avere i proprî periti. Se i fatti medici fossero d'indole matematica e indiscutibile, sarebbe ridicolo il pensare a dissidio di opinioni fra periti; ma poichè, come già accennammo, i fatti medici pel loro carattere complesso e molte volte indeterminato, si possono prestare a parecchie interpretazioni *tutte sostenibili sul terreno vero della scienza*, ci sembra più che giusto che sin dalle prime indagini tanto l'imputato quanto la società debbano avere interesse a fissare imparzialmente gli elementi di fatto. Attualmente forse non può dirsi che con la nostra procedura lo Stato affidandosi a due periti, i quali soli ànno i mezzi di conoscere e di studiare la questione medica nella sua originarietà primitiva, scemi nell'imputato la possibilità di difesa? Si soggiunge però: i periti, chiamati dallo Stato, non sono nè di accusa nè di difesa; sono per la verità, per la nuda esposizione del fatto scientifico. Ma se costoro trascurano qualche dettaglio importante, se nel loro giudizio in una questione intricata e dubbiosa si attengono ad una più che ad un'altra dottrina, e scelgono quella che è più dannosa all'imputato, non si scorge subito che questi, sfumata la possibilità di ripristinare una serie di fatti medici che col tempo necessariamente si alterano (putrefazione, guarigione, trasformazione d'una ferita, decorso d'un'alienazione mentale, ecc.), trovasi rispetto alla sua difesa in posizione meno favorevole, oppure gli si dà ansa a mettere innanzi dei cavilli? In quella guisa quindi che la legge accorda all'imputato un avvocato che lo assiste durante tutto il suo procedi-

[1] Vedi la nostra *Relazione* citata.

[2] Mentre scrivevamo queste linee, alla Camera dei Deputati il professore De Crecchio, tanto benemerito dei nostri studî, presentava un progetto di legge, onde fosse concesso di diritto al professore di medicina legale di esser presente ad ogni perizia medico-legale istituita dal tribunale. — È un piccolo passo verso le riforme che proponiamo.

mento, così lo faccia assistere di diritto da due periti, i quali controllino l'operato dei periti dello Stato. Esista l'accordo tra questi, e se ne presenti il voto semplicemente come testimonianza tecnica, senza alcun obbligo di accettarlo come dogma ai corpi giudicanti, e nessuno vi farà obbiezioni; tutti vi si assoggetteranno lealmente. Insorga invece discrepanza fra i periti; in allora non si dovrebbe ricorrere punto a nuovi giudizî peritali, ad arbitri, alle facoltà mediche, ma sibbene ad una *Commissione scientifica, che non avesse altro scopo che la decisione di questi casi di medicina legale controversi.* Questa dovrebbe risiedere nella capitale, e dovrebbe constare, come quella che funziona attualmente in Prussia, delle individualità più eminenti negli studî medici legali e scienze affini: convocata ad ogni richiesta, dovrebbe avere la facoltà di rivedere gli atti processuali, di esigere schiarimenti dai periti, di controllare le fatte esperienze, di altre istituirne con non tentato indirizzo; dovrebbesi valere insomma di tutti i mezzi che lo stato attuale della scienza potrebbe consigliare, onde portar luce in quel fatto. — Ma (si ricordi bene) *il voto che emergerebbe dal lavoro di sì elette intelligenze, da questa idealità di ricerche, non dovrebbesi imporre come obbligatorio ai magistrati od ai giurati.* Per quanto autorevole, esso non cessa di esser una *testimonianza tecnica,* uno degli elementi del giudizio, non l'unico; perciò non deve esser presentato che come *voto consultivo,* lasciando alla coscienza dei giurati e dei magistrati piena facoltà di ribellarvisi. Il che possiamo prevedere non avverrà. Ci si dieno magistrati coscienziosi ed illuminati, giurati scelti fra le classi più oneste ed intelligenti, ed a meno che non si tratti di un errore di fatto, o di un accesso di passione o di follia che invada questi giudici, possiamo vivere tranquilli, che alla somma competenza scientifica di chi pronunciò questo voto si porgerà ossequio deferente. Con questo sistema non si attenta in nessuna guisa alla libertà del giudice, non lo si offende, come avviene con la perizia obbligatoria, nella sua dignità, mentre però gli s'addita quella via che, in omaggio alla scienza, ei dovrebbe percorrere. Nè ci spaventerebbe punto che davanti ai giurati ed ai giudici qualche perito tendesse ad infirmare od il voto dei suoi colleghi, od anche quello — circostanza quasi impossibile a pensarsi — della Commissione superiore. Le discussioni tra i periti dell' accusa, e quelli della difesa che àn per base l' ignoranza, la malafede, il partito preso, destano davvero un senso di pena e di disgusto, perchè qui la scienza non dà che l' orpello a vacui cavilli. Ma si abbia nei giudici e nei giurati squisitezza di senno e di carattere, valore e lealtà nei periti, ed allora questi saranno seguiti nel labirinto degli addotti argomenti con imparzialità ed interesse; ed il giudizio si informerà alle ragioni scientifiche prevalenti. E se le correnti degli argomenti scientifici per avventura si equilibrassero, un sentimento spirante dal carattere etico ed estrinseco di tutta l' imputazione detterà il giudizio finale.

VIII.

Ma se noi, ribellandoci ad un malinteso spirito di casta, segnalammo francamente le mende che ai periti medici si possono addebitare, con altrettanta energia dobbiamo insistere perchè si riconoscano quelle e non meno gravi dei corpi giudicanti, magistrati, cioè, e giurati, dalla cui insufficienza deriva non piccola parte degli inconvenienti lamentati. Anche su costoro devesi praticare una riforma coraggiosa, sostanziale, che non si limiti al puro dettato della legge, ma si contemperi allo spirito più liberale e progressivo di questa; senza ciò, anche raggiuntosi l' ideale nei periti, vi sarà sempre non una convergenza di via, di intento tra questi e i corpi giudicanti, ma un parallellismo infecondo, quando non sia addirittura un perenne antagonismo. Dunque dai magistrati si esiga una coltura medico-legale se non diffusa, precisa e corretta, che loro insegni i limiti della scienza, le difficoltà delle sue ricerche, il carattere delle sue conquiste; loro s' instilli una deferenza cosciente al verdetto dei periti, cui sonosi affidati, che faccia tacere ogni prevenzione, ogni superstizione scientifica o sociale, ogni velleità di giudicare con la baldanza, oggi pur troppo frequente, fatti d' indole medica, cui pei loro studî sono affatto estranei, o di considerare il perito come uno strumento puramente passivo della legge. Dai giurati si esiga ben più di quella vernice superficiale di studî, che consente, secondo la nostra legge, l' idoneità a questo delicatissimo ufficio. Possiamo asserirlo senza téma d' esser smentiti: su cento dei nostri giurati, *cinquanta*, per lo meno, dovrebbero esser cancellati dalle liste, non certo per mancanza di doti morali, ma esclusivamente per difetto di coltura, e quindi per la inettezza di pronunciare un giudizio illuminato ed indipendente. Oggi molti casi criminali — anche in quelli in cui la medicina assolutamente non à parte — il verdetto, che deciderà dell' onore o dell' infamia d' un cittadino, è spesso l' opera di un giuoco di azzardo dei più pericolosi, di cui non si può prevedere la riuscita; in molti altri è invece l' effetto del dispotismo più violento ed irresponsabile, perchè uno o due fra i giurati s' impongono alla debolezza dei loro colleghi e li trascinano, se vogliono, a ritroso dal buon senso e della giustizia; nel più piccolo numero di casi, il giudizio n' è sereno ed ineccepibile.

Ed ancor peggio vanno le cose, quando la parte giuridica d' una questione si fonde con una scientifica: il più dotto e coscienzioso perito può rimanere inascoltato, il più vuoto ed assurdo può conseguire un trionfo. Senza quindi una radicale riforma dei giurati, per cui si esigano guarentigie solide di sapere e di indipendenza, questa istituzione che, teoricamente considerata, n'appare come una brillante conquista della democrazia moderna, praticamente può essere lo strumento del fatalismo, della ignoranza. Corretta radicalmente, meriterà davvero che ad essa sia lasciata la più ampia libertà di apprezzare i giudizî della medicina, e noi

potremo attenderne i verdetti, certi che, presi a guida l'equità e l'imparziale esame dei fatti, il rigore della giustizia armonizzerà con le indicazioni della scienza.

IX.

Così abbiamo compito il disegno delle riforme che noi vagheggiamo. Più che innovazioni violente, dissonanti con lo spirito delle nostre istituzioni, abbiamo additato un insieme graduale ed evolutivo di mezzi che ci sembrano, più che a reprimere, atti a prevenire gli errori, pur rispettando il principio dell' indipendenza reciproca della scienza e della giustizia; ciò credemmo dover nostro di pubblicisti e di cultori della scienza; malgrado che un' amara esperienza ci abbia reso convinti che per la inerzia o per le preoccupazioni politiche dei grandi poteri dello Stato, queste nostre proposte e quelle di altri ben più forti di noi non saranno mai discusse, ma condannate a rimanere nel puro campo della teoria, e mai quindi s' immedesimeranno con la vita delle nostre istituzioni.